

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori Maurizio ROMANI, BENCINI, DI BIAGIO, ZIN, FUCKSIA, BIGNAMI, ZIZZA, PALERMO, CUOMO, SIMEONI e MASTRANGELI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 2015

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di false attestazioni o certificazioni e controlli sulle assenze

ONOREVOLI SENATORI. -- Il presente disegno di legge intende modificare alcune disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

In particolare l'obiettivo del disegno di legge è quello di apportare dei correttivi agli articoli 55-*quinquies* e 55-*septies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di false attestazioni del lavoratore e del medico curante nei casi di assenza dal lavoro per malattia.

La normativa vigente prevede infatti che, in tutti i casi di assenza per malattia, la certificazione medica attestante lo stato di salute del lavoratore debba essere inviata per via telematica, a partire dal primo giorno di assenza, dal medico, o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). La certificazione medica inviata deve inoltre attestare dati clinici direttamente constatati e oggettivamente documentati. In mancanza di queste caratteristiche, infatti, al medico si applicano le stesse sanzioni previste nei casi di certificazione medica falsa.

Le disposizioni relative alle false attestazioni o certificazioni stabiliscono per il medico sanzioni piuttosto severe. L'articolo 55-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 400 a 1.600 euro il lavoratore che attesti falsamente la propria presenza in servizio ovvero giustifichi l'assenza mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia. Alla medesima pena soggiace anche il medico. Al successivo comma 3 viene stabilito, inoltre, che la sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena comporta per il medico la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo, il licenziamento per giusta causa se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o, se convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, la decadenza dalla convenzione.

Già dal 1988 con la sentenza n. 971 la Corte costituzionale ha affermato che dal principio di ragionevolezza discenda l'illegittimità delle norme che prevedono la destituzione automatica dal pubblico impiego a fronte della condanna per determinati reati, considerando indispensabile la gradualità sanzionatoria ed un rapporto di adeguatezza con il caso concreto. Il comma 3 dell'articolo 55-*quinquies* prevede esplicitamente che le sanzioni disciplinari facciano seguito alla sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena. Tale previsione non appare coerente con l'articolo 4, comma 1, del protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo il quale sancisce che nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva. Questo lascia dunque pensare che le sanzioni della radiazione dall'albo, del licenziamento per giusta causa e la decadenza dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale, che in base al comma 3 dell'articolo 55-*quinquies* devono essere imposte dopo la sentenza definitiva di condanna, perseguano una finalità incomprensibilmente repressiva.

Nel disciplinare la materia si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che ogni giorno vengono inviati all'INPS moltissimi certificati di malattia ma, nella maggior parte dei casi, relativi ad assenze dal lavoro inferiori a tre giorni riguardanti sintomi riferiti dal paziente, difficilmente verificabili sul piano clinico e con limitate possibilità di accertamento da parte del medico, che spesso certifica lo stato di

malattia sulla base di un rapporto di fiducia con il proprio paziente. Si tratta in questi casi di stati di malessere generale, mal di testa o dolori addominali, tutti disturbi di rado accertabili da parte del medico.

Il comma 2 dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dispone che in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica sia inviata, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'INPS, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. La norma specifica inoltre che l'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica da parte dei medici costituisca illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporti il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione.

L'articolo 25 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, prevede che, al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applichino le disposizioni di cui all'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: in tal modo è stata dunque uniformata la disciplina del rilascio e della trasmissione dei certificati in caso di assenza per malattia per i dipendenti pubblici e per quelli privati, compresi gli aspetti sanzionatori.

La certificazione di malattia per via telematica è dunque un processo che interessa, come utenti, lavoratori e datori di lavoro, i medici abilitati come certificatori della malattia, e il Ministero dell'economia e delle finanze e l'INPS come gestori del servizio telematico. Quando il medico compila il certificato telematico rilascia su richiesta del cittadino il numero di protocollo, tramite il quale il lavoratore potrà reperire e consultare sul sito INPS l'attestato di malattia, e lo invia al sistema di accoglienza centrale (Sac) del Ministero dell'economia e delle finanze. È il Sac che, una volta assegnato un numero di protocollo univoco (Puc), invia i certificati all'INPS e mette a disposizione dei lavoratori e dei datori di lavoro i servizi per la consultazione. In particolare la consultazione da parte del datore di lavoro è consentita solo per quello che riguarda l'attestato di malattia, un documento che riporta i dati del certificato ad eccezione della diagnosi che, in quanto dato personale, che solo il cittadino interessato può conoscere consultando il portale INPS con il proprio codice identificativo.

Il presente disegno di legge mira, dunque, a semplificare la normativa vigente in materia di certificazioni dello stato di malattia del dipendente pubblico e privato e per questo se ne auspica una rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di false attestazioni o certificazioni)

1. Il comma 3, dell'articolo 55-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«3. La falsa attestazione dello stato di malattia da parte del medico viene sanzionata disciplinarmente da parte dell'ordine a cui appartiene e da parte della struttura sanitaria pubblica dalla quale dipende o con la quale è convenzionato».

Art. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di controlli sulle assenze)

1. All'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «assenza per malattia» inserire le seguenti: «protratta per un periodo superiore a tre giorni»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. In tutti i casi di assenza per malattia protratta per un periodo inferiore a tre giorni il lavoratore comunica con sua esclusiva responsabilità il proprio stato di salute al medico curante, il quale provvede ad inoltrare apposita comunicazione telematica all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché al datore di lavoro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalità di trasmissione».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.